

**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA - DIA**  
Centro Operativo di Napoli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI  
*master in*

Criminologia e diritto penale.  
Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana.

**BANCHE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.**  
**Prevenzione e investigazione.**  
**I costi per l'impresa.**

**Giovanni Castaldi**

Facoltà di Lettere e Filosofia  
AULA MAGNA, via Don Bosco, 8  
Napoli, 3 aprile 2012



## **1. L'Unità di informazione finanziaria (UIF) nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.**

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo presenta profili complessi. Essa coinvolge numerosi soggetti, pubblici e privati, e investe svariate competenze inquadrabili sia nell'ambito della sfera politica e dell'alta amministrazione sia in quelle attinenti alla regolamentazione, alla vigilanza, all'organizzazione aziendale, ai controlli cartolari e ispettivi, agli interventi sanzionatori.

In questo eterogeneo contesto, il conseguimento degli obiettivi di legge postula un efficace coordinamento, idoneo a superare gli ostacoli che la pluralità dei centri decisionali frappone inevitabilmente all'armonico sviluppo dell'azione comune. Nel caso della lotta al riciclaggio mi sembra di poter affermare che tutte le autorità – ciascuna per gli aspetti di competenza - si stiano da tempo adoperando perché, attraverso la progressiva integrazione delle rispettive attività e conoscenze, l'azione di prevenzione e contrasto consegua sempre più positivi risultati.

*Responsabile politico dell'azione antiriciclaggio è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricato di promuovere la collaborazione fra UIF, Autorità di vigilanza di settore, ordini professionali e forze di polizia. Il Ministero, inoltre, cura i rapporti con gli organismi internazionali, vigila sull'osservanza dei limiti all'utilizzo del contante ed esercita poteri sanzionatori.*

*Presso il Ministero è istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), in cui sono rappresentate tutte le istituzioni impegnate nella lotta al riciclaggio e al quale sono attribuiti compiti di coordinamento e garanzia della funzionalità dell'intero sistema. Il CSF rende i pareri previsti dalla legge e valuta l'efficienza e l'efficacia dell'azione antiriciclaggio; in tema di finanziamento del terrorismo si pone come punto di raccordo fra tutte le amministrazioni e gli organismi operanti nel campo della prevenzione ed è dotato di penetranti poteri conoscitivi (ad esempio, acquisisce informazioni dalle pubbliche amministrazioni, anche in deroga al segreto d'ufficio).*

*Alle Autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob, Isvap) sono assegnati poteri normativi, di controllo sugli aspetti organizzativi funzionali al rispetto degli obblighi antiriciclaggio nonché poteri sanzionatori. In questo ambito, alla Vigilanza della Banca d'Italia sono attribuiti compiti di regolamentazione e di controllo in materia di organizzazione dei soggetti vigilati (es. procedure, controlli interni, registrazione di rapporti e operazioni, adeguata verifica della clientela).*

L'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita nel 2008 presso la Banca d'Italia, può collocarsi tra le autorità tecniche di regolamentazione e controllo e svolge le funzioni di *Financial Intelligence Unit* (FIU) per l'Italia.

Conformemente agli *standard* internazionali previsti per le FIU, l'Unità gode di autonomia gestionale e operativa; è unica a livello nazionale; esegue l'analisi finanziaria in modo specializzato; può disporre di informazioni eterogenee che possono avere natura finanziaria, amministrativa e investigativa ed essere utilizzate sia per l'approfondimento finanziario sia per la collaborazione internazionale nel circuito delle FIU. L'Unità, inoltre, esegue analisi ed elaborazioni statistiche delle informazioni e dei dati ricevuti dagli operatori e svolge attività di studio e di controllo anche ispettivo.

Sotto il profilo giuridico, l'UIF presenta una peculiare soggettività: essa non è dotata di personalità autonoma; la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento e le fornisce i mezzi finanziari, i beni strumentali e le risorse umane e tecniche necessari per l'efficace perseguimento degli scopi istituzionali.

Tra i possibili modelli organizzativi, il legislatore ha optato per una FIU di tipo amministrativo, distinguendo la fase della prevenzione da quella della repressione dei reati.

*E' possibile individuare in astratto tre modelli di FIU a seconda che esse abbiano natura amministrativa, siano costituite nell'ambito di organismi investigativo-giudiziari ovvero si configurino come entità di tipo misto per la presenza di ambedue le componenti. Quale che sia il modello adottato vale il principio della specializzazione dei compiti, che prevede la separazione funzionale della FIU dalle amministrazioni d'origine dei suoi componenti. Nel modello amministrativo rientrano anche le FIU collocate nell'organizzazione di banche centrali o di autorità di vigilanza (es. Italia e Spagna). I modelli più efficaci sono quelli che consentono un'efficiente integrazione delle basi informative finanziarie e investigative, con benefici effetti sulla qualità e tempestività degli approfondimenti istruttori e sulla collaborazione internazionale.*

*Le caratteristiche delle FIU e i meccanismi di reciproca collaborazione formano oggetto delle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo intergovernativo costituito presso l'OCSE, dal quale promanano i principi e gli standard cui devono ispirarsi gli ordinamenti nazionali (cfr. le nuove Raccomandazioni approvate il 16 febbraio scorso). Ulteriori linee guida dirette alle FIU sono elaborate nell'ambito del Gruppo Egmont - organizzazione internazionale aperta all'adesione delle FIU costituite nei diversi stati - che provvede, altresì, a verificarne l'applicazione.*

Sul versante internazionale l'UIF, oltre a intrattenere scambi d'informazioni con le consorelle estere, partecipa ai lavori dei numerosi organismi operanti nel settore (GAFI, Gruppo Egmont, MoneyVal, Comitato europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo). In tale ambito, l'Unità ha fornito recentemente il proprio contributo ai lavori di riordino e razionalizzazione delle Raccomandazioni GAFI approvate nel febbraio scorso, dopo circa dieci anni dalla precedente revisione.

*I nuovi standard, precisando la portata generale del principio dell'“approccio basato sul rischio”, sottolineano l'importanza di assumere il livello di rischio insito nelle singole fattispecie quale riferimento per modulare l'intensità e l'estensione di alcuni obblighi (ad esempio, quelli di adeguata verifica della clientela). Gli standard, inoltre, richiedono di concentrare le risorse disponibili nei settori più esposti al rischio, prescrivono una maggiore trasparenza dei soci e titolari effettivi di enti e società, fanno per la prima volta esplicito riferimento ai reati fiscali quali presupposto del riciclaggio, prevedono un rafforzamento dei poteri delle FIU e della reciproca collaborazione.*

*Il campo d'azione delle nuove Raccomandazioni si estende anche al contrasto dei finanziamenti destinati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (in particolare, il GAFI fornisce indicazioni sulle modalità con cui gli Stati membri devono dare esecuzione alle contromisure decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite).*

## **2. Raccolta, analisi e “disseminazione” delle segnalazioni.**

In ambito nazionale, l'UIF funge da “*trait d'union*” tra i soggetti segnalanti e gli organi incaricati delle verifiche investigative (il Nucleo Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia). Essa riceve le segnalazioni di operazioni sospette; ne effettua l'approfondimento finanziario, anche acquisendo ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati e consultando gli archivi esterni ai quali può accedere (es. archivio dei rapporti finanziari); scambia informazioni con altre autorità; può estendere l'analisi anche a operazioni sospette non segnalate, di cui venga comunque a conoscenza. A conclusione delle analisi, l'Unità redige e trasmette agli Organi investigativi una relazione tecnica ove esprime le proprie valutazioni in ordine ai sospetti manifestati dal segnalante e, se possibile, formula ipotesi sui sottostanti fenomeni economico-criminali.

Sempre più intensa è la collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Negli anni sono aumentate notevolmente le richieste di informazioni da parte delle autorità

inquirenti, così come le informative inviate d'iniziativa dall'UIF per fornire ulteriori elementi conoscitivi alle indagini in corso e le denunce (ai sensi dell'art. 331 c.p.p.) relative a possibili fattispecie di rilevanza penale desumibili dalle segnalazioni ricevute. Nel 2011 l'UIF ha ricevuto dall'A.G. 170 richieste d'informazioni (118 nel 2010); le informative inviate d'iniziativa sono state 21 (22 nel 2010 ) e le denunce 56 (188 nel 2010).

Con alcune Procure sono state concordate azioni comuni per contrastare determinati fenomeni criminali. Una di queste iniziative è stata attuata proprio con la Procura di Napoli per contrastare il fenomeno dell'usura attraverso la prevenzione dell'utilizzo del sistema bancario a fini di riciclaggio dei relativi proventi. Sono esperienze dalle quali l'Unità trae utili spunti per affinare l'elaborazione dei cd. *"indicatori e schemi di anomalia"*.

A questo proposito, va considerato che i rapporti intrattenuti a livello nazionale e internazionale hanno consentito all'UIF di divenire un osservatorio privilegiato per monitorare l'evoluzione delle tecniche e delle prassi riciclatorie, accumulando nel tempo un cospicuo patrimonio informativo. Proprio sulla base dell'esperienza acquisita nel settore e previa consultazione delle altre autorità e dei rappresentanti di categoria dei soggetti obbligati alla segnalazione, l'Unità elabora e propone *"indicatori di anomalia"*, da emanarsi con appositi provvedimenti di altre autorità, per richiamare l'attenzione degli operatori su tipiche e ricorrenti situazioni e condotte che potrebbero risultare sospette. Seguendo la medesima procedura e con gli stessi obiettivi l'Unità, inoltre, emana direttamente *"modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali"* sul piano economico e finanziario.

Indicatori e schemi non sono tassativi né esaustivi, ma costituiscono un ausilio per migliorare l'autonoma capacità diagnostica dei segnalanti, ferma restando la necessità che questi compiano un'attenta valutazione discrezionale dell'operatività alla luce di tutte le informazioni di cui dispongono. Gli schemi differiscono dagli indicatori, poiché prendono in considerazione un complesso di anomalie (soggettive e oggettive), connesse sotto il profilo logico o temporale, che, sulla base dell'esperienza, possono porsi in relazione a determinati fenomeni non necessariamente criminali.

*Gli indicatori proposti dall'UIF sono adottati con Provvedimento della Banca d'Italia, se destinati agli intermediari finanziari, con Decreto del Ministero della Giustizia, se diretti ai professionisti, e con Decreto del Ministero dell'Interno se rivolti agli operatori non finanziari.*

*Nel biennio 2010-2011 l'UIF ha elaborato schemi di anomalia in materia di finanziamenti pubblici, IVA intracomunitaria, frodi informatiche, "scudo fiscale", usura, leasing e factoring. E' in corso di perfezionamento un ulteriore schema relativo alle frodi fiscali internazionali (transfer pricing, estero-vestizione, trasferimento di disponibilità all'estero, uso distorto di ricevute bancarie (RiBa), ecc.) e alle frodi nelle fatturazioni. Nel sito internet dell'UIF, inoltre, è stata recentemente pubblicata anche una Comunicazione che pur non costituendo uno schema di anomalia, richiama comunque l'attenzione degli intermediari su ipotesi di utilizzo anomalo di carte di pagamento, mediante significativi prelievi di contante presso ATM.*

Nell'ambito dei compiti dell'UIF rientra anche l'attività ispettiva, spesso rivolta ad accertare casi di omessa segnalazione emersi indirettamente dall'esame di comunicazioni pervenute da altri operatori. In tale contesto, si procede in genere a integrare le informazioni già acquisite, a ricostruire provenienza e destinazione di determinati flussi di fondi e a una generale verifica del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

*A seguito dell'attività ispettiva e delle verifiche di natura cartolare, l'Unità rileva non solo fatti di possibile rilievo penale, ma anche irregolarità di tipo amministrativo. In questi casi avvia il procedimento sanzionatorio, trasmettendo i verbali delle contestazioni al Ministero dell'Economia per il successivo completamento dell'istruttoria, in contraddittorio con gli interessati, e per l'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Nel 2011 sono stati avviati 62 procedimenti per omessa segnalazione (29 nel 2010). Il valore complessivo delle operazioni contestate come sospette è stato pari a circa 50 milioni di euro; ne deriva che, tenendo conto dei limiti percentuali minimo e massimo previsti dalla legge per la quantificazione delle sanzioni, queste - nel caso in cui tutte le contestazioni fossero accolte - potranno variare da un minimo di 500.000 a un massimo di 20 milioni di euro circa.*

Il flusso delle segnalazioni è in costante ascesa. Nel volgere di pochi anni esse sono passate da 12.500 nel 2007 a oltre 49.000 nel 2011. Nel primo trimestre di quest'anno ne sono già pervenute circa 16.000.

A questo incremento esponenziale hanno contribuito diversi fattori. Fra questi rilevano le sollecitazioni provenienti dagli organismi internazionali, l'evoluzione della legislazione interna (penale, amministrativa e fiscale), la crescente sensibilità dei segnalanti e l'intensificazione dei controlli.

In particolare, dal punto di vista normativo, la *fattispecie penale del riciclaggio* ha subito nel tempo un'indiretta amplificazione: da pochi delitti di elevata pericolosità sociale e rilevanti riflessi patrimoniali la qualifica di presupposto di

riciclaggio è stata estesa a tutti i delitti non colposi, quale che ne sia la natura e l'entità della pena (cd. approccio "all crimes").

Si è inoltre assistito a una *progressiva divaricazione tra la nozione penale di riciclaggio e quella cd. "amministrativa"*, che individua le ipotesi in cui scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni come sospette. Mentre la prima richiede la preesistenza di un delitto non colposo e continua a escludere la punizione autonoma dell'*autoriciclaggio*, la seconda prescrive l'obbligo di segnalazione in tutti i casi in cui sussiste la fondata percezione che determinate disponibilità derivino da un'attività illecita, anche indefinita, comprendente anche i reati contravvenzionali e i casi in cui vi sia coincidenza tra l'autore del reato presupposto e quello dell'attività riciclatoria.

Con specifico riferimento alle *infrazioni fiscali di rilevanza penale*, va ricordato che le nuove Raccomandazioni GAFI del 16 febbraio scorso ne auspicano l'espressa inclusione tra i reati presupposto di riciclaggio e che il legislatore nazionale, riducendo determinate soglie di esenzione (riferite all'entità dell'imposta evasa o delle attività sottratte all'imposizione), ha tramutato in fattispecie delittuose molte condotte in precedenza riconducibili all'ambito delle infrazioni amministrative.

Nella *prassi segnaletica* è infine responsabilmente invalso l'orientamento di procedere alla segnalazione anche nei casi di fondato convincimento che determinate disponibilità, pur non avendo origine necessariamente illecita, siano tuttavia destinate alla commissione di reati. Si tratta di un'ipotesi ricorrente nei casi di corruzione.

Tra le cause d'incremento delle segnalazioni un ruolo non trascurabile può attribuirsi alla recente *modifica dell'art. 41* del d.lgs. 231/2012 (cfr. d.l. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010). Il testo novellato stabilisce, infatti, che deve considerarsi elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante (anche se non eccedenti i limiti fissati dal successivo art. 49) e, in particolare, il prelievo o il versamento presso intermediari finanziari di somme in contanti pari o superiori a 15.000 euro<sup>1</sup>. Ebbene, questa disposizione induce spesso i soggetti obbligati a segnalare tutte le ipotesi di prelievi o versamenti eccessivi di

---

<sup>1</sup> La soglia di tracciabilità delle operazioni di trasferimento di contante fra soggetti diversi di cui all'art. 49, richiamato dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 è stata recentemente ridotta a soli € 1.000 dal d.l. 201/2011, conv. nella l. n. 214/2011 (cd. salva Italia).

contante a prescindere dal valutare se sia plausibile sospettare un'ipotesi di riciclaggio.

*Per evitare un aumento indiscriminato di operazioni sospette poco significative, il Ministero dell'economia - su istanza dell'UIF - ha chiarito che la nuova formulazione dell'art. 41 richiama l'attenzione su un significativo elemento di valutazione, fermo restando che l'obbligo di segnalare un'operazione come sospetta non può prescindere dalla complessiva considerazione discrezionale di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti che caratterizzano le fattispecie in esame (Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 297944 dell'11 ottobre 2010).*

L'aumento del flusso di segnalazioni ricevute dall'UIF è un dato certamente confortante, essendo indicativo di una maggiore partecipazione all'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Occorre peraltro impegnarsi perché progredisca contestualmente la qualità del loro contenuto e perché anche i professionisti e gli operatori non finanziari si sentano più coinvolti nell'attività di segnalazione. I dati del 2011 dimostrano, infatti, che circa il 98% delle segnalazioni proviene da intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Il contributo dei professionisti è invece ancora trascurabile, nonostante essi siano in grado di intercettare molti segnali di anomalia quando forniscono la propria consulenza nel definire il contenuto dei contratti e l'architettura dei gruppi societari.

Sotto il profilo territoriale, nel 2011, il maggior numero di segnalazioni è pervenuto dalla Lombardia (18,3% del totale nazionale), dal Lazio (13,4%) e dalla Campania (12,5%).

*La provenienza territoriale non deve comunque considerarsi particolarmente significativa considerato che lo sviluppo tecnologico e le strategie criminali consentono di scindere il luogo del riciclaggio da quello di commissione del reato presupposto. Le zone più sviluppate del Paese tendono inevitabilmente ad attrarre sia i capitali di origine illecita sia la stessa attività criminale che li genera.*

### **3. L'analisi delle segnalazioni: evoluzione recente.**

Al termine di un'impegnativa opera di progettazione e realizzazione condotta congiuntamente ai Servizi informatici della Banca d'Italia, che ne ha sostenuto l'onere, da maggio 2011 è stato avviato un eccellente sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette denominato "**RADAR**" (*Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio*). Il nuovo sistema, realizzato sulla piattaforma Infostat-Banca

d'Italia, consente di acquisire le segnalazioni via *internet*, su un canale riservato e protetto. Esso è destinato a supportare l'intero ciclo di acquisizione, analisi e trasmissione delle segnalazioni, a migliorare la qualità degli approfondimenti finanziari e la rapida circolazione dei flussi informativi.

Gli inconvenienti derivanti dal precedente sistema segnaletico, risalente al 1997, erano divenuti insostenibili in presenza della continua e consistente crescita numerica delle segnalazioni e stante l'esigenza di disporre di informazioni sempre più complesse e articolate. Il potenziale informativo del sistema dismesso era carente, essendo in prevalenza basato su testi descrittivi compilati in forma libera anziché su dati inseriti in campi "strutturati", idonei all'immediata trattazione informatica. La trasmissione delle segnalazioni avveniva, poi, tramite il circuito postale. L'unico supporto informatico, utilizzato peraltro solo dagli intermediari, consisteva in *floppy disk* ormai obsoleti divenuti, oltretutto, difficilmente reperibili sul mercato. L'estensione dell'obbligo di segnalazione anche ai professionisti e ad altri soggetti non finanziari aveva accentuato l'inefficienza del sistema, consentendo ai nuovi obbligati di utilizzare moduli cartacei.

Le criticità appena descritte non mancavano di riflettersi sull'efficienza ed efficacia dell'attività d'analisi: la preponderanza delle informazioni fornite in forma libera rispetto a quelle obbligatorie e suscettibili di immediato trattamento informatico, causava frequenti omissioni di dati anche di notevole interesse (es. dati sulla complessiva operatività sospetta). Di qui l'esigenza ricorrente di chiedere chiarimenti o integrazioni, causando ritardi e aggravii di costi sia per l'Unità che per i segnalanti, costretti a riprendere istruttorie a volte da tempo concluse.

Il nuovo modello segnaletico - uniforme per tutte le categorie di operatori e attivabile solo per via telematica – tende a comprendere tutte le informazioni necessarie e ne prevede la redazione in forma "*strutturata*", in modo da evidenziare anche i possibili "*legami*" fra le diverse componenti dell'operatività segnalata (operazioni, soggetti, rapporti). Ovviamente continua a essere rilevante anche il valore delle sezioni descrittive, nelle quali il segnalante è chiamato a esprimere le proprie valutazioni rappresentando in particolare, in modo esaustivo, i motivi del sospetto.

Negli appositi "*campi strutturati*" del nuovo modello, quindi, è possibile inserire dettagliate informazioni sia sui flussi finanziari sia sui soggetti coinvolti

nell'operatività; il segnalante, inoltre, può allegare i documenti ritenuti più utili all'istruttoria e deve attribuire un punteggio (da 1 a 5) indicativo del grado di rischio che egli annette all'operatività segnalata. L'unicità del modello segnaletico accresce l'omogeneità delle informazioni e la confrontabilità dei dati.

Ai soggetti obbligati è offerta la possibilità di predisporre le segnalazioni con applicativi sviluppati a livello domestico, ritagliati sulle proprie esigenze ed eventualmente integrati nel sistema informativo aziendale; ciò consente di realizzare un processo molto più fluido, non solo perché vengono superati i vincoli che in precedenza potevano rallentare l'invio delle segnalazioni (es. postazione unica a livello aziendale e inserimento manuale dei dati), ma anche perché viene favorita la creazione di un "*fascicolo elettronico*" che compendia tutta l'istruttoria aziendale, della quale la segnalazione costituisce il prodotto finale. Ne consegue una maggiore tempestività, già riscontrata in questi primi mesi, e una migliore documentazione dei processi decisionali e delle connesse responsabilità.

La maggiore efficienza del sistema dovrebbe consentire agli intermediari un abbattimento dei costi.

Per quanto attiene alla gestione interna, il sistema RADAR consente all'UIF di ottimizzare i processi di lavorazione e di migliorare l'analisi finanziaria. Sotto il primo profilo, è lecito attendersi un miglioramento delle tecniche di selezione e classificazione finalizzate a stabilire una scala di priorità nella trattazione delle segnalazioni. Per quanto concerne l'aspetto qualitativo, il più ricco patrimonio informativo dovrebbe consentire analisi più accurate, mirate e tempestive nonché una migliore conoscenza delle patologie più ricorrenti.

Il sistema *RADAR* segna la transizione da un approccio essenzialmente basato su valutazioni soggettive a uno fondato su rischi misurabili e oggettivi, in grado di agevolare sia la rapida individuazione delle segnalazioni più rilevanti sia l'adozione di più adeguate modalità di lavorazione. Il sistema, infatti, elabora automaticamente indicatori di rilevanza (*ccdd. rating automatici o di sistema*) sulla base di elementi oggettivi relativi agli agenti e al contesto. Tali indicatori consentono di ricondurre le singole segnalazioni entro predeterminate classi di rischio, cui corrispondono diverse tipologie di trattamento d'intensità ed estensione direttamente proporzionali al grado di rischio.

*Le segnalazioni più semplici o riconducibili a fattispecie note e già classificate per fenomeno possono essere rapidamente definite in questa fase per essere subito trasmesse agli organi investigativi, insieme a una sintetica relazione tecnica. Le segnalazioni più significative vengono sottoposte a un secondo livello di analisi finanziaria, che comporta lo svolgimento di ulteriori più approfondite attività istruttorie (contatti con il segnalante o altri operatori obbligati, consultazioni di altre basi dati, scambi informativi con FIU estere, approfondimenti in loco). Questa fase di analisi mira a ricostruire il contesto finanziario nel quale si muove il segnalato, a individuare l'origine e la destinazione dei fondi movimentati, a formulare caute ipotesi sulle possibili finalità perseguite dal segnalato e sulle fattispecie di reato sottostanti.*

L'obiettivo di riportare in modo più appropriato la profondità e l'ampiezza dell'analisi finanziaria al livello di rischiosità/rilevanza delle singole segnalazioni si pone in linea con lo spirito delle modifiche apportate nel 2009 all'art. 41 del d.lgs. 231/07. Il testo novellato, infatti, assegna all'UIF il compito di definire, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, *"i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette"*, allo scopo evidente di concentrare sulle fattispecie più rischiose le risorse a disposizione dell'apparato antiriciclaggio.

Tale approccio trova ulteriore conferma nella recente revisione delle *Raccomandazioni* GAFI. Queste, infatti, prevedono che, pur avendo presenti tutte le informazioni disponibili, le FIU devono focalizzare le proprie analisi sulle segnalazioni ritenute più rilevanti, utilizzando, per la loro individuazione, appositi software<sup>2</sup>.

Tenuto anche conto di tali indicazioni, il processo di evoluzione dei sistemi informativi e degli strumenti analitici a disposizione dell'Unità non può considerarsi concluso. Sono stati, infatti, già avviati due ulteriori progetti: il primo è volto ad agevolare i segnalanti nella riconduzione delle operazioni segnalate come sospette entro schemi o fenomeni previamente individuati dall'UIF (progetto *"fenomeni"*); il secondo (*Data Warehouse*) è diretto a integrare tutte le componenti del patrimonio informativo (archivi propri e delle altre funzioni della Banca d'Italia, basi dati commerciali, ecc.) al fine di consentire all'Unità un rapido accesso a tutte le informazioni utili e una più efficace individuazione di quelle cd. *"implicite"*, che si celano, cioè, nella moltitudine dei dati disponibili. Il sistema così realizzato

---

<sup>2</sup> Cfr. GAFI, Interpretive note to recommendation 29 (Financial Intelligence Units): *"FIU analysis should add value to the information received and held by the FIU. While all the information should be considered, the analysis may focus either on each single disclosure received or on appropriate selected information, depending on the type and volume of the disclosures received, and on the expected use after dissemination. FIUs should be encouraged to use analytical software to process information more efficiently and assist in establishing relevant links. However, such tools cannot fully replace the human judgement element of analysis."*

consentirà, in prospettiva, di affiancare agli incroci automatici tra dati strutturati, già operanti, anche motori di ricerca semantica, volti a scandagliare le note descrittive redatte in forma libera, e sistemi statistici di “*data e text mining*”<sup>3</sup>.

*La più ampia e dettagliata conoscenza delle fenomenologie segnalate dovrebbe consentire all’UIF sia di affinare ulteriormente le proprie valutazioni del rischio insito nelle singole segnalazioni sia di conoscere le anomalie più rilevanti, le forme in cui si manifestano, gli strumenti che le favoriscono, i luoghi e i comparti economici ove esse si concentrano. Ne potrà derivare l’elaborazione di indici e schemi di anomalia sempre più significativi, con positive ricadute anche sulla qualità dell’attività segnaletica.*

*E’ in corso di elaborazione una più ampia lista di “fenomeni” all’interno della quale il segnalante potrà scegliere la più fedele rappresentazione sintetica dell’anomalia segnalata. Il segnalante disporrebbe così di uno strumento d’informazione aggiuntiva e sintetica. A ciascun fenomeno potrà essere assegnato un diverso grado di rischio; i fenomeni così suddivisi saranno associati a una modalità di trattamento che viene automaticamente proposta dal sistema, anche alla luce degli altri indicatori sintetici più marcatamente quantitativi. Evidenziare il fenomeno in cui la segnalazione si inserisce è importante anche per le eventuali successive analisi aggregate sui flussi di segnalazioni e per gli incontri internazionali dedicati alla ricognizione delle più frequenti tipologie.*

Come si vede, siamo di fronte a un cantiere sempre aperto, dal quale ci attendiamo un continuo affinamento delle tecniche d’analisi.

---

<sup>3</sup> Con l’espressione *data mining* si intende richiamare il processo di estrazione di informazione valida, utilizzabile e precedentemente sconosciuta, da grandi databases e l’utilizzo di queste informazioni per prendere decisioni di business”. Con l’espressione *text mining* si fa, invece, riferimento all’applicazione delle tradizionali tecniche di data mining ai contenuti, non strutturati, di *databases* testuali.